

11 GIU. 2026

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER
L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ED ATTO COSTITUTIVO AL D.LGS 117
DEL 2017 E D.LGS 105 DEL 2018**

Il giorno 16 del mese di maggio del 2026 alle ore 18.30 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede legale dell'Associazione in Aversa (CE) alla Via Cesare Battisti n. 90 cap. 81031, l'assemblea straordinaria dell'associazione "MIRARTE" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) Approvazione delle integrazioni dell'Atto Costitutivo e del nuovo Statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni dei Decreti Legislativi n. 117 del 2017, 105 del 2018 e successive modifiche.

La Presidente dell'Associazione, sig.ra Rachele Romano, dopo aver constatato che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea, considerando che sono presenti tutti gli associati (7 aventi diritto di voto): Fulvio Cascella, Rachele Romano, Milena Mirisciotti, Francesco Netti, Roberto Romano, Vincenzo Gagliardi, Rosa Fabozzi, dichiara valida la seduta in seconda convocazione e nomina come segretario verbalizzante Roberto Romano, il quale accetta.

La Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile l'adeguamento dello Statuto e l'integrazione dell'Atto costitutivo dell'Associazione, nonché l'integrazione della denominazione sociale con l'acronimo "APS - ETS". Tali modifiche si rendono necessarie per poter richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La Presidente ricorda inoltre a tutti che tali adeguamenti per essere effettivi necessitano della registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e precisa, altresì, che non dovrà essere sostenuto alcun costo relativo all'imposta di bollo e di registro a beneficio dei medesimi uffici, così come previsto dai commi 3 e 5 dell'art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Viene data lettura, da parte della Presidente, delle integrazioni apportate nell'Atto costitutivo dell'Associazione e delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 117/2017 (che costituisce il cd. "Codice del Terzo settore") e Decreto correttivo n. 105 del 2018, nonché sulla base dei recenti chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa le procedure necessarie all'espletamento del processo di adeguamento.

Dopo un breve dibattito, lo statuto e l'integrazione dell'Atto Costitutivo (che si allegano al presente verbale per costituirne parte integrante) vengono approvati con voto unanime dei presenti.

La Presidente ribadisce, inoltre, che in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà personalmente o tramite intermediario alla registrazione del presente verbale e dei suoi allegati presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Alle ore 19:30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Vengono allegati al presente verbale e ne formano parte integrante gli allegati:

ALLEGATO A) Integrazioni dell'Atto costitutivo;

ALLEGATO B) Statuto dell'Associazione "MirArte APS-ETS" adeguato ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Aversa, 16.05.2026

LA PRESIDENTE

RACHELE ROMANO

Rachele Romano

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

ROBERTO ROMANO

Roberto Romano



ALLEGATO A

INTEGRAZIONE ALL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "MIRARTE (APS - ETS)" AI SENSI DEL D. LGS 117/2017 E D. LGS 105/2018

All'originale atto costitutivo dell'Associazione, redatto in data 19.09.2017, vengono apportate le seguenti integrazioni, ai sensi del nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 integrato e corretto con D.lgs 105/2018):

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, i soci dell'Associazione, che costituiscono la nuova base sociale, sono:

- 1) FULVIO CASCELLA, nato ad Aversa (CE) il 12.10.1955 - Codice fiscale: CSCFLV55R12A512F;
- 2) RACHELE ROMANO, nata ad Aversa (CE) il 28.05.1954 - Codice fiscale: RMNRHL54E68A512Z;
- 3) MILENA MIRISCIOTTI, nata a Napoli il 01.07.1969 - Codice fiscale: MRSMLN69L41F839A;
- 4) FRANCESCO NETTI, nato a Capua (CE) il 19.01.1985 - Codice fiscale: NTTFNC85A19B715D;
- 5) ROBERTO ROMANO, nato ad Aversa (CE) il 12.12.1965 - Codice fiscale: RMNRRT65T12A512N;
- 6) VINCENZO GAGLIARDI, nato a Napoli il 06.09.1984 - Codice fiscale: GGLVCN84P06F839X;
- 7) ROSA FABOZZI, nata a Trentola Ducenta (CE) il 26.10.1961 - Codice fiscale: FBZRSO61R66L379P.

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE SOCIALE - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

I presenti, in accordo tra loro, desiderano integrare, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 la denominazione sociale, aggiungendo, ai sensi degli artt. 12 e 35, l'acronimo "APS-ETS". L'Ente di Terzo Settore (ETS) in forma di Associazione di Promozione Sociale, sarà denominata "MirArte APS-ETS" e si impegna a farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Aversa (CE) alla Via Cesare Battisti n. 90 cap. 81031.

L'Associazione, apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, così come integrato e corretto dal D.lgs 105/2018.

Art. 2 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1, d.lgs. 117/2017, riconducibili alle lettere d, f, i, l. L'associazione intende svolgere dette attività, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale erogando servizi nell'ambito della promozione, diffusione e fruizione della cultura, dell'arte, della musica e della formazione artistica e culturale.

In particolare, l'Associazione opera nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, c. 1, lett. d), D.Lgs. 117/2017);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, c. 1, lett. f), D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, c. 1, lett. i), D.Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, c. 1, lett. l), D.Lgs. 117/2017).

L'Associazione potrà, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, avvalersi di finanziamenti e contributi sia a livello nazionale che internazionale e potrà avvalersi di piattaforme di crowdfunding per la raccolta dei fondi che saranno destinati alla realizzazione di specifiche attività di interesse generale che l'Associazione intende svolgere. Potrà avvalersi, altresì, di tutti i benefici fiscali previsti dalla vigente normativa in materia.

Per sostenere ed ampliare le proprie attività, inoltre, l'Associazione opera nell'ambito della progettazione culturale partecipando con il supporto di professionisti progettisti e fundraiser a bandi in ambito nazionale ed europeo per l'erogazione di fondi.

Potrà inoltre collegarsi ad altri enti ed associazioni che ne condividano scopi e aspirazioni e che siano attive nell'ambito della promozione culturale, artistica, musicale e formativa, della valorizzazione del patrimonio storico-artistico, della diffusione della pratica musicale e della formazione permanente.

Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, è in ogni caso consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate nell'art. 5 dello stesso provvedimento, e che avranno comunque carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Inoltre, l'Associazione potrà, a norma dell'art. 7 del D.lgs 117/2017, porre in essere iniziative ed attività per la raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 3 - ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci - è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea dei soci, convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede dell'Associazione in Aversa (CE) alla Via Cesare Battisti n. 94 cap. 81031 o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni. Lo statuto stabilisce le modalità di funzionamento delle assemblee e la competenza delle assemblee ordinarie e straordinarie.

b) il Consiglio direttivo - è l'Organo esecutivo e gestionale, è nominato dall'Assemblea - fatta eccezione per i primi amministratori che vengono nominati nel presente atto costitutivo, così come

integrato ai sensi del Codice del Terzo settore - operando in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali di quest'ultima, è composto da non meno di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro diretto come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate per la prima volta nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

c) il Presidente - cui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Esso è nominato in seno al Consiglio direttivo.

d) il Vice-Presidente, svolge le funzioni di volta in volta richieste dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo;

e) il Segretario.

Art. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che condividendone lo spirito e gli ideali, intendono prendere parte alle attività sociali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi sociali; compatibilmente con il loro stato soggettivo e coerentemente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti possono essere ammessi come soci anche altri enti del Terzo Settore i quali partecipano alle decisioni assembleari nella persona di un loro rappresentante.

Gli associati, come meglio specificato nello Statuto, possono essere: Ordinari, Fondatori e Volontari.

Coloro che intendano essere ammessi come associati dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini delle comunicazioni sociali (costituito anche da un indirizzo di posta elettronica o altro recapito analogo);
- impegno di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- impegno a versare la quota sociale che sarà stabilita con apposita delibera.

Le domande di ammissione ad associato, presentate da minorenni, da interdetti o inabilitati dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà o la tutela. Il genitore/tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne/interdetto o inabilitato.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall'Associazione, gratuitamente o a fronte del versamento di contributi economici;

- essere tesserati, se il regolamento interno lo prevede;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- i soci minorenni, interdetti o inabilitati non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di rispettare l'eventuale regolamento interno. Essi sono inoltre obbligati al versamento della quota associativa annuale. Essi svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

L'associazione ammette anche associati volontari che prestano la loro opera spontaneamente e gratuitamente. Coloro che desiderano essere ammessi come volontari presentano apposita domanda, nel rispetto dell'art. 18 dello Statuto dell'associazione. Sono ammessi, fermo restando la sussistenza dei requisiti richiesti, da parte dell'Associazione, anche volontari del servizio civile universale.

Art. 5 - NORME SULLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 6 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo che nominerà anche i liquidatori.

Art. 7 - NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

All'unanimità dei presenti, come in apice identificati, vengono nominati quali amministratori, membri del Consiglio Direttivo:

> Presidente: RACHELE ROMANO (C.F. RMNRHL54E68A512Z);

> Vice-presidente: MILENA MIRISCIOTTI (C.F. MRSMLN69L41F839A);

> Segretario: CASCELLA FULVIO (C.F. CSCFLV55R12A512F).

Rachele Romano
Milena Mirisciotti
Fulvio Cascella

Aversa, 16.05.2026

Paolo Roman

Alba Maresca

Fulvio Pescella

Roberto Roman

Rosa Lebozzi

Francesco Mi

Vincenzo Gagliardi



ALLEGATO B

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "MIRARTE APS-ETS"

DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITÀ

Art. 1

È costituita ai sensi del D.lgs 117/2017, D.lgs 105/2018 e della normativa civilistica in materia, l'Ente di Terzo settore (ETS) nella forma di Associazione di Promozione Sociale, denominata "MirArte APS-ETS".

Art. 2

L'associazione ha sede in Aversa (CE) alla Via Cesare Battisti n. 90 cap. 81031. L'eventuale trasferimento della sede legale associativa non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e operative, nell'ambito del territorio nazionale o del territorio campano.

FINALITÀ

Art. 3

Nel rispetto del dettato dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017 il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Fatte salve le ipotesi previste dal predetto articolo a titolo puramente esemplificativo si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h); l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs.117/2017; la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli

intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'associazione si obbliga a devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di sua estinzione o scioglimento per qualunque causa, come specificato all'art. 5 dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 117/2017.

OGGETTO

Art. 4

L'associazione svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1, d.lgs. 117/2017, riconducibili alle lettere d, f, i, l. L'associazione intende svolgere dette attività, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale erogando servizi nell'ambito della promozione, diffusione e fruizione della cultura, dell'arte, della musica e della formazione artistica e culturale.

In particolare, l'Associazione opera nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, c. 1, lett. d), D.Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, c. 1, lett. f), D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, c. 1, lett. i), D.Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, c. 1, lett. l), D.Lgs. 117/2017).

Nello specifico, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- diffusione della cultura e della passione artistica e musicale, in ogni sua forma ed espressione, presso giovani ed adulti, anche attraverso l'organizzazione di mostre, eventi, fiere, rappresentazioni, concerti, lezioni-concerto, rassegne musicali, festival, masterclass e ascolti guidati;
- organizzazione e gestione di corsi di formazione artistica, pittorica, scultorea, musicale, strumentale, vocale, di teoria, lettura, armonia e composizione, rivolti a giovani ed adulti, principianti e di livello avanzato, in regime di accessibilità sociale;
- ampliamento della conoscenza della cultura letteraria, teatrale, cinematografica ed artistica in genere, attraverso reading, presentazioni di libri, rassegne cinematografiche, laboratori teatrali e percorsi di lettura;
- organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, tavole rotonde, proiezioni di film e documentari su tematiche culturali, artistiche, musicali, storiche, sociali e di interesse generale;

- arricchimento degli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, nei diversi campi culturali ed artistici, mediante corsi di aggiornamento teorico-pratici, gruppi di studio e di ricerca;
- organizzazione di incontri di musicoterapia, propedeutica musicale e di attività di espressione artistica come strumenti di benessere personale e di inclusione sociale, anche rivolti a soggetti con disagio fisico, sociale, economico o psico-fisico, nonché a minori e adolescenti a rischio di emarginazione sociale;
- realizzazione e promozione di interventi formativi e laboratoriali contro la dispersione scolastica e la povertà educativa, attraverso esperienze positive di espressione artistica collettiva e di empowerment dei soggetti coinvolti, anche in collaborazione con istituti scolastici, altri enti del Terzo settore ed istituzioni pubbliche;
- attività editoriale: pubblicazione di bollettini, atti di convegni e seminari, studi e ricerche compiute, libri, monografie, periodici, nonché produzione di materiale audiovisivo ed informatico finalizzato alla diffusione della cultura musicale ed artistica;
- organizzazione di mostre, installazioni artistiche, spettacoli, performance, reading ed eventi che coinvolgano l'arte in tutte le sue forme con lo scopo di promuovere le finalità che l'Associazione intende perseguire;
- organizzazione di scambi culturali e giovanili, residenze artistiche e percorsi di formazione internazionale con l'obiettivo di promuovere l'interculturalità e la circolazione delle pratiche artistiche;
- interventi di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, musicale, storico ed artistico del territorio, anche mediante la collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni culturali, conservatori, scuole di musica, accademie, biblioteche, archivi e musei;
- attività di ricerca, documentazione e consulenza in ambito musicologico, etnomusicologico, storico-artistico e didattico, anche in collaborazione con altri enti di ricerca pubblici e privati;
- promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva attraverso il linguaggio dell'arte e della musica, destinata soprattutto a giovani ed adolescenti in età scolare, a rischio di emarginazione sociale ed in condizioni di disagio economico-sociale;
- organizzazione di corsi di formazione per volontari e operatori del Terzo settore sulle tematiche di interesse dell'Associazione, in collaborazione con altri Enti di Terzo settore, istituzioni pubbliche ed enti di formazione di natura pubblica o privata;
- raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017), attraverso l'organizzazione di eventi di ogni tipo, per il supporto delle proprie attività sociali nonché a vantaggio di altri enti che condividano i fini dell'associazione, con la possibilità di avvalersi del supporto di piattaforme di crowdfunding e di enti di progettazione sociale, in ambito nazionale ed europeo.

L'Associazione potrà, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, avvalersi di finanziamenti e contributi sia a livello nazionale che internazionale. Potrà quindi avvalersi di qualsivoglia tipologia di finanziamento, sia diretto che attraverso la partecipazione a bandi di gara, locali, regionali, nazionali ed internazionali.

Per sostenere ed ampliare le proprie attività, inoltre, l'Associazione opera nell'ambito della progettazione culturale partecipando con il supporto di professionisti progettisti e fundraiser a bandi in ambito nazionale ed europeo per l'erogazione di fondi. L'associazione, essendo Ente di

Terzo settore, si avvarrà dei benefici fiscali previsti dalla più recente normativa in materia, compreso l'avanzare richiesta per l'ottenimento del 5xmille.

Potrà inoltre collegarsi ad altri enti ed associazioni che ne condividano scopi e aspirazioni e che siano attive nell'ambito della promozione culturale, artistica, musicale, formativa e della valorizzazione del patrimonio; e potrà essere affiancata da enti di varia natura ed associazioni che si occupano di progettazione in ambito nazionale e comunitario.

Ove possibile l'associazione favorisce la creazione e lo sviluppo di cooperative sociali ai sensi della l. 381 del 1991 sostenendole e collaborando con le stesse.

Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, è in ogni caso consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate nell'art. 5 dello stesso provvedimento, e che avranno comunque carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Inoltre, potrà porre in essere a norma dell'art. 7 del D.lgs 117/2017, iniziative ed attività per la raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività anche attraverso la richiesta ai terzi di lasciti, donazioni, e contributi di natura non corrispettiva.

BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Art. 5

L'associazione si obbliga a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio sarà redatto e depositato secondo le indicazioni dei commi 3, 6 e 7 dell'art. 13 del D.lgs 117/2017. Qualora i ricavi, le rendite o i proventi o entrate comunque denominate, superino i centomila euro annui, l'Associazione si impegnerà, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 117/2017, a pubblicare il proprio bilancio sociale, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, sul proprio sito internet o sul sito internet della rete a cui si aderisce.

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno; essi sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

DURATA

Art. 6

Il presente statuto disciplina il rapporto associativo con modalità volte a garantirne l'effettività, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo che nominerà anche i liquidatori.

GLI ASSOCIATI

Gli Associati possono essere: Ordinari, Fondatori e Volontari

GLI ASSOCIATI ORDINARI

Art. 8

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, in possesso di comprovati requisiti professionali ed esperienziali, possano contribuire, in coerenza con l'oggetto previsto dal presente statuto, alla crescita dell'associazione. Gli aspiranti associati condividendo lo spirito e gli ideali dell'Associazione, intendono prendere parte alle attività sociali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi sociali; compatibilmente con il loro stato soggettivo. Nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore che partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Gli aspiranti Associati dovranno presentare domanda di ammissione al Consiglio direttivo o al Presidente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, il quale dovrà chiarire i motivi, la qualifica di Associato diverrà effettiva a partire dalla data indicata nel verbale di delibera del Consiglio stesso. Nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta, l'Associato potrà prima di tutto essere sentito dal Consiglio Direttivo, in seconda istanza potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà l'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria.

Art. 9

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il mancato e/o ritardato pagamento della quota associativa costituisce motivo di esclusione dell'associato.

Art. 10

Tutti gli associati hanno diritto di:

- essere tesserati all'Associazione (qualora sia previsto il tesseramento);
- essere inseriti nella mailing list dell'Associazione;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall'Associazione, a titolo gratuito o a fronte di un contributo economico;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali.

Art. 11

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di rispettare l'eventuale regolamento interno. Essi svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Art. 12

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e, in assenza di opposizione, sono effettive trascorsi 15 giorni da tale comunicazione.

L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso relativamente al pagamento della quota associativa da versarsi entro il 30 gennaio di ogni anno, o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera raccomandata al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso all'Assemblea entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea ordinaria nella prima riunione utile.

Art. 13

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

GLI ASSOCIATI FONDATORI

Art. 15

Sono coloro che costituiscono l'associazione, così come indicato nell'Atto Costitutivo e nelle integrazioni di quest'ultimo. Questi godono degli stessi diritti degli associati ordinari e sono tenuti ad ottemperare agli stessi obblighi.

GLI ASSOCIATI VOLONTARI

Art. 16

Possono essere ammessi come associati volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore dell'associazione per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima, coerentemente con le leggi e i regolamenti in materia.

Coloro che intendano essere ammessi come associati volontari dell'Associazione dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini delle comunicazioni sociali (costituito anche da un indirizzo di posta elettronica o altro recapito analogo);
- impegno di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per l'associazione.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio Direttivo, che provvede all'annotazione nel libro degli associati.

L'Associato volontario potrà recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dall'associazione medesima nei casi previsti dal precedente art. 8, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto associativo.

Coloro che svolgeranno attività volontarie, in maniera non occasionale, verranno iscritti in un apposito registro. Ad ogni modo, non può acquisire la qualifica di volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 17

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Coerentemente con quanto previsto da altre leggi e normative i soci volontari hanno diritto ad ottenere un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione della loro prestazione gratuita verso l'Associazione. Tali spese possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Il consiglio direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Un regolamento interno regola i rapporti tra i soci volontari e l'Associazione. L'associazione potrà avvalersi, fermo restando l'esistenza dei requisiti necessari richiesti, di volontari del servizio civile universale (ai sensi del D.lgs n. 40 del 2017 e D.lgs n. 43 del 2018).

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice-Presidente
- e) il Segretario

Attraverso la stesura di un regolamento interno potranno essere istituiti ulteriori organi dell'associazione che ne facilitano la gestione e l'organizzazione dell'Associazione. Il regolamento potrà essere predisposto, su delibera del consiglio direttivo, e approvato in sede di assemblea ordinaria degli associati. Nel documento dovranno essere previste le modalità di nomina degli organi di cui sopra e le modalità di funzionamento. Ogni socio potrà presentare proposte di modifiche e/o integrazioni del regolamento stesso. Tali modifiche e/o integrazioni verranno poste all'ordine del giorno della prima assemblea utile, che potrà approvarle con maggioranza semplice dei partecipanti con diritto di voto.

Le disposizioni contenute nel o nei regolamenti avranno piena efficacia per tutto quanto non espressamente disposto dallo statuto, purché non siano in contrasto con la normativa di settore ed i principi di cui al codice civile.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI - ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 19

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs 117/2017. Ciascun associato può rappresentare solo un associato. Gli Enti di Terzo Settore associati avranno diritto ad un voto, espresso da un rappresentante da loro designato. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci all'indirizzo e-mail dagli stessi indicato o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni, nel rispetto delle seguenti modalità: 1) non meno di 7 giorni prima della data fissata, se la comunicazione avviene a mezzo e-mail; 2) 8 giorni se viene inoltrata a mezzo raccomandata a/r; 3) 2 giorni se viene consegnata a mani.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci.

Art. 20

All'Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- discutere temi importanti per la crescita dell'associazione;
- nominare o revocare i componenti degli organi sociali;
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, previa designazione di questi ultimi da parte del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- approvare il bilancio dell'anno trascorso;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed eventuale promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina tra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50%

più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Art. 21

All'Assemblea in sede Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dell'atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22

I verbali delle delibere assembleari saranno trascritte nel libro dei verbali e conservati presso la sede dell'Associazione. Gli associati potranno in qualsiasi momento consultarli o chiederne copia, cartacea o telematica.

Art. 23

Gli associati possono prendere parte all'assemblea presenziando di persona, delegando per iscritto a rappresentarli un altro associato o intervenendo attraverso videoconferenza (Skype ed altri strumenti ritenuti idonei). Il voto assembleare è espresso validamente per alzata di mano degli intervenuti. Se non viene raggiunto il numero di voti necessario per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione;

La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 24

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti, intervenuti in videoconferenza o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 25

I soci riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale, è nominato dall'Assemblea, operando in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali di quest'ultima, è composto da non meno di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro diretto ed è nominato dagli stessi consiglieri.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia necessario su richiesta del Presidente, di almeno un terzo dei suoi membri o di un consigliere. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La convocazione può avvenire tramite posta elettronica almeno quattro giorni prima della data stabilita per la riunione, o tramite raccomandata almeno quindici giorni prima.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate per la prima volta nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione compresa la previsione di specifici compiti e mansioni da attribuire ai Consiglieri per lo svolgimento delle attività associative;
- c) stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
- d) deliberare sull'ammissione dei soci;
- e) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) l'approvazione dei progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- h) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- i) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- m) ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno uno dei Consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. La data e l'ordine del giorno del consiglio sono comunicati ai soci all'indirizzo e-mail dagli stessi indicato o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni, nel rispetto delle seguenti modalità analoghe a quelle previste per la convocazione dell'assemblea ordinaria, quindi: 1) non meno di 7 giorni prima della data fissata, se la comunicazione avviene a mezzo e-mail; 2) 8 giorni se viene inoltrata a mezzo raccomandata a/r; 3) 2 giorni se viene consegnata a mani. I componenti del consiglio possono prendere parte all'assemblea presenziando di persona, delegando per iscritto a rappresentarli un altro componente del direttivo o intervenendo attraverso videoconferenza (Skype ed altri strumenti ritenuti idonei). Il voto è espresso validamente per alzata di mano degli intervenuti.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e che dura in carica per l'intera durata del Consiglio.

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 29

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri anche presenziando in videoconferenza.

Art. 30

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. A quest'ultimo che ha la rappresentanza legale dell'Associazione potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro quindici giorni da tenersi entro i successivi trenta giorni curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 32

Il Vice presidente svolge le funzioni di volta in volta richieste dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e nelle mansioni in cui è espressamente delegato. È, inoltre, responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali. Per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza.

Art. 34

Il Segretario, nel caso in cui ne venisse nominato uno, su delega del Consiglio possono essergli devoluti i poteri dell'ordinaria amministrazione, tra i quali:

- a) coadiuva il Presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione; cura i rapporti con gli uffici pubblici e privati;
- c) dirige ed organizza le attività associative con funzioni prevalentemente tecnico-operative.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 35

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di istituzioni Comunitarie, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

Art. 36

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

COMUNICAZIONE INTERNA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 37

Il socio riconosce ed accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra associazione e soci la mailing list specificata nel regolamento attuativo appositamente approvato dall'assemblea. L'assemblea potrà variare la mailing list dell'associazione con propria deliberazione.

L'associato riconosce che l'indirizzo e-mail da egli indicato - al momento dell'iscrizione nella mailing list dell'associazione - costituisce a tutti gli effetti un valido strumento di comunicazione in relazione alla sua vita associativa.

RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 38

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Per le controversie tra gli associati, o tra questi e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, la decisione sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 40

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle vigenti norme di legge in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dagli associati indicati nell'integrazione dell'Atto Costitutivo.

Aversa, 16.05.2026

SEGUONO LE FIRME

Roberto Roman
Roberto Roman
Fulvio Pescella
Roberto Roman
Rosa Gekozzi

Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Aversa
Agenzia Entrate

Versate al Concessionario della riscossione
€ 2.000,00

quietanza n. del
Atto registrato il al n. 589/53
Aversa, li 171 GIU. 2026

171 GIU. 2026
L'OPERATORE
Massimo Verde

Francesco Mi

Vincenzo Gagliardi

